

## ALLEGATO E

### SCHEMA ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI DE MINIMIS

**Il legale rappresentante di ogni impresa candidata** a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

**Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se**, sommato a quello già ottenuto nell'esercizio in corso e nei due precedenti, **non superi i massimali stabiliti** dal Regolamento *de minimis* di riferimento.

Considerato che il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione, ossia il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione, **la dichiarazione dovrà essere confermata o aggiornata con i dati relativi al momento della concessione del contributo.**

Se in applicazione del **provvedimento di concessione dell'aiuto de minimis fosse superato il massimale previsto**, l'impresa perderebbe il diritto all'aiuto in relazione al quale tale massimale è stato superato. In altri termini, il venir meno del diritto all'aiuto de minimis non è limitato all'importo dell'aiuto che eccede il massimale.

**Sezione A (del Modulo da compilare a cura dell'impresa che richiede l'aiuto de minimis): Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.**

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *“le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”*. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), **nell'ambito dello stesso Stato membro**. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

#### **Art.2,par.2 Regolamenton.1407/2013**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma ,lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

**Se l'impresa richiedente fa parte di «un'impresa unica», ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) deve fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa che richiede l'aiuto de minimis.**

## Sezione B

(del Modulo da compilare a cura dell'impresa che richiede l'aiuto de minimis): **Rispetto del massimale.**

### **Quali agevolazioni indicare?**

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento si fa riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale del triennio di riferimento.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il relativo massimale, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli previsti dai Regolamenti *de minimis* ai quali si fa riferimento.

Inoltre, se l'importo concesso è stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa dichiara anche l'importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, deve essere indicato solo l'importo concesso.**

### **Periodo di riferimento:**

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso/bando si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende **l'anno fiscale** dell'impresa.

### **Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami di azienda:**

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg. 1407/2013) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella deve essere compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o di fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) presenta domanda per un nuovo *de minimis* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Se l'impresa (A+B) intende ottenere un nuovo *de minimis* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *de minimis* pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente derivi da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg. 1407/2013) di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, l'importo dell'aiuto deve essere **suddiviso proporzionalmente** al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie del **trasferimento di un ramo d'azienda**, che, configurata come operazione di acquisizione, determina il “trasferimento” del *de minimis* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *de minimis* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa se il trasferimento del ramo di azienda si configura come un'operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre, dall'importo dichiarato, l'aiuto *de minimis* imputato al ramo ceduto.

## Sezione C

### **(del Modulo da compilare a cura dell'impresa che richiede l'aiuto de minimis): Campo di applicazione**

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

In base al Regolamento 1407/2013 (articolo 1, par.1), non possono essere concessi aiuti de minimis alle imprese che operano nei seguenti settori:

- pesca ed acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

### **Sezione D ( del Modulo da compilare a cura dell'impresa che richiede l'aiuto de minimis): Condizioni per il cumulo**

**Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato** e gli aiuti «*de minimis*» sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «*de minimis*».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se, ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Con riferimento al cumulo è necessario tener conto di quanto previsto dall'art. 65, paragrafo 11 del Regolamento (UE) 1303/2013 in base al quale la medesima voce di spesa finanziata con uno dei Fondi SIE non può ricevere il sostegno di un altro Fondo o Strumento dell'Unione o dello stesso Fondo nell'ambito di un altro Programma.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in *de minimis* pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6.000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4.800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in *de minimis*, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Per la definizione di PMI si fa rinvio alla Raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE e all'Allegato I al Reg. (UE) 651/2014.